

387091

L. Mite Da Bollo

Amministrazione del Demanio e delle Tasse

DENUNZIA

di Contratto Verbale di Affitto di Fabbricati



Il sottoscritto *Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi* locatore, dimorante a Brindisi dichiara di aver verbalmente stipulato le seguenti convenzioni, sotto l'osservanza delle norme dello speciale regolamento interno dell'Istituto per l'affitto degli alloggi fra esso denunziante e il Sig. LAMARRA Cosimo di Vitantonio, locatario, convenzioni che hanno esecuzione col giorno 10 Ottobre 1947

Oggetto della Convenzione

Designazione della casa locata: Alloggio N. 27 Scala C composta di vani 2 sito nell'isolato di 1^a Lotte-Via Appia angelo via Isenze

Rinnovazione tacita del contratto di locazione stipulato in data 10 mesi registrato a Brindisi il 10 Ottobre 1947 al N. Vol. Foglio registro atti privati

Durata della locazione: Il contratto ha la durata di un mese, ai soli effetti fiscali si denuncia per un anno e per L. 15.000,- (lire quindicimila)

Corrispettivi pattuiti: Canone mensile anticipato di L. 1.500,- (lire millecinquecento) Brindisi li 10 Ottobre 1947

per l'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

Il Presidente

[Signature]



IL DENUNZIANTE

[Signature]

2

Registrata la presente denuncia addi 7-11-47 N. 2641
vol. 4 foglio registro atti privati



Il Procuratore

[Signature]

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 202)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Cam.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro 2

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. LA MARRA COSIMO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 8/C del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1964

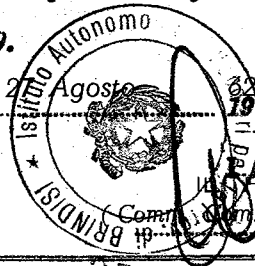
Corrispettivi pattuiti: I. 2052 mensili anticipate 39.250

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1.309

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

addì 23 Agosto 1963



DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 23 AGO 1963 al N. 1891

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire Settecentodieci

IL CASSIERE

(*) Bollo a carico del CARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni C. Russo)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) **Gualdo Vallarino**

VALLARINO NELLA SUA QUALITÀ DI

Presidente dell'I.A.O.P.

dimoranti (2) **BRINDISI - Via Sacratore, 3**

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) **27 AGO 1957**

Stg. Lomarra Cosimo

convenzioni che (4) **hanno avuto**

esecuzione col giorno (5) **10 Agosto 1957**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate **Appartamento n° 24 del 1° lotto
di case popolari nel Comune di Brindisi**

Durata della locazione: **dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958**

Corrispettivi pattuiti: **Rs. 1-716** **Spese anticipate.**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A addì

27 AGO 1957



DENUNZIANTE (7)

Presidente

Gualdo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

29 AGO 1957

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire



IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli aff.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I 1 sottoscritti (1) Com. te Ubaldo VA

BARINO fu Giuseppe nella sua qua

lità di Presidente dell'I.A.G.P.

dimorant (2) Brindisi-Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le segue

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed 1

Sig. LAMARRA Cosimo fu Vitantonio

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10/8/1956 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 27 del 1° lotto
case popolari in Brindisi - Via Isonzo.

Durata della locazione: Del 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716. mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

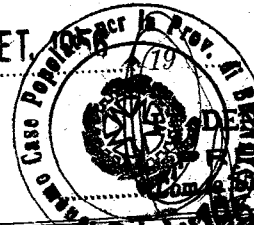
18 SET

A, add.

Registrata la presente denuncia, add.

vol. foglio registro

(*) Bollo a calendario.



DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

• Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C?P.

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

SIG. LAMARRA COSIMO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1954

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.27 al 1° Lotto della
Casa Popolare in Brindisi Via Appia

Durata della locazione: dal 10/8/1954 al 10/8/1955

Corrispettivi pattuiti: £.1.500 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi, addì

10 AGO. 1954



DENUNZIANTE (7) e,
Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

19

al N. 285

vol. foglio registro Atti privati; ed esatte lire

Crignani

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

[Signature]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino denanziale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

Vallarino fu Giuseppe nella sua

qualità di Presidente dell'I.A?C

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. LAMARRA COSIMO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 19 53

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

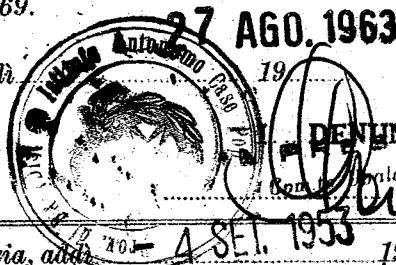
Designazione delle cose locate: Appartamento n.27 al 1° Lotto dell
Case Popolari in B Brindisi Via Appia

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: L. 1.500 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addi



Registrata la presente denuncia, addi 4 SET. 1953 al N. 1533

vol. foglio registra Atti privati, ed esatte lire 50

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo ai sensi dell'art. 74
(art. unico della legge 24-11-1901, n. 1283) Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenerne in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
347 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il
Sig. LAMARRA COSIMO

..... hanno avuto
convenzioni che (4)
10 - 8 19 62
esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. -- del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 2052 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

addì



I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 23 AGO 1962 19 al N. 1757

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

Bollo a calendario

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE REGGENTE
(Dott. Davide Fasano)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti ed anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, rinovazione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono:

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisce il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti e denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 78 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. LAMARRA Corrado

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 27 del 1^o lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 26 Agosto 1960



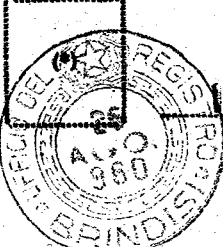
I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 26 Agosto 1960 al N.

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE

V. DIRETTORE

(Giovanni Grassano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunziati e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziati o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. LAMARRA Cosimo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 27 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via V. Veneto

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27-8-1959 1959

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 21-8-1959 19 al N. 689

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Ventisei #

(*) Bollo a calendario.

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant (3) ed il

Sig. LAMARRA Cosimo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958 19-58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 27 del I° lotto

di Case Popolari nel Comune di Brindisi-Via Vitt. Veneto

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 LUG 1958 58...

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 LUG 1958 58...

vol. 11 Bis foglio registro Atti privati ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Istituto Autonomo per le Case Popolari

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(Eretto in Ente Morale con R. D. 13 - 9 - 1940 N. 1474).

Brindisi, 3 settembre 1947

Prot. N. 592

OGGETTO: Comunicazioni

L. Lammara Corrado

Brindisi

Mi prego comunicarle che questo Istituto, a seguito della Sua istanza, Le ha concesso in fitto un alloggio nelle case popolari di questo Istituto alla Via Appia. L'alloggio, composto di due camere ed accessori è al 1° lotto-Via Isonzo, piano 2° N. 24 con ingresso alla SCALA C. - La concessione è a titolo esclusivamente personale con divieto assoluto di subaffitto.

La pigione è fissata in £. 1500- mensili da pagarsi anticipatamente, escluso il consumo dell'acqua, della luce elettrica e ogni altra e qualsiasi prestazione.

La invito pertanto a favorire presso la Segreteria dell'Istituto (Municipio) alle ore 18 del giorno 3-9-47 per la firma del relativo contratto di fitto previa versamento alla Cassa dell'Istituto della somma di £. 1500- per fitto mensile anticipato e di £. 1500; - a titolo di deposito cauzionale.

La prevengo che non presentandosi entro cinque giorni dalla data sopracitata la concessione dell'alloggio sarà senz'altro revocata.

IL PRESIDENTE
(Giovanni Scivales)

G. Scivales

Brindisi *3-3-1968*

ALLA SEZIONE CONTABILITA'

S E D E

e p. c.

ALLA SEZIONE INQUILINATO

S E D E

OGGETTO: Deposito cauzionale.-

Si prega Volere provvedere al rimborso del
deposito cauzionale di *500-* £.....
versato dal Sig. *Lamaria Carmine il 30.3.1968*

Tale somma dovrà essere versato, a nome del-
l'interessato ed a mezzo dell'allegato bollettino
di c/c., per fitti ~~arretrati~~ -

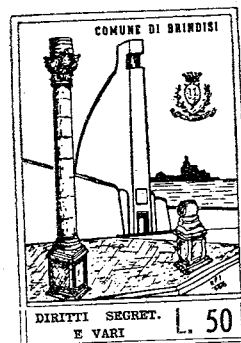
MI/ta.-
~~~~~

*24/6.8. Brindisi  
Reto 12 - 4/8*

*Maud - n. 313  
del 9.4.68*



COMUNE DI BRINDISI  
UFFICIO ANAGRAFE  
SERVIZIO CERTIFICAZIONI



Certificato di RESIDENZA

IL SINDACO  
UFFICIALE D'ANAGRAFE

Visti gli atti anagrafici ;

CERTIFICA CHE :

Cf. MELLONE Maria

1918

n. a Brindisi 2/5/1918 n. 396 P.I S.A)  
Vd. Lamarra Cosimo a Brindisi  
il 8/2/1967 (n. 16 P I / 4 )  
residente dalla nascita  
4 Via Appia n. 81/27

SF. 705

è residente in questo Comune.

Rilascia in carta libera, da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Brindisi,

29 NOV. 67 1216'

p. IL SINDACO  
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO

Centonze Cosimo





COMUNE DI BRINDISI  
UFFICIO DELLO STATO CIVILE

**CERTIFICATO DI MORTE**

Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brindisi.

Esaminati i Registri di MORTE che si trovano in questo Archivio Comunale

**CERTIFICA**

che nel giorno 0110 del mese FEBBRAIO dell'anno 1967  
è morto in BRINDISI-COMMENDA LAMARRA EOSIMO  
che era nato in BRINDISI il 28-1-1910  
giusto il corrispondente atto inscritto al numero d'ordine 16 parte 1

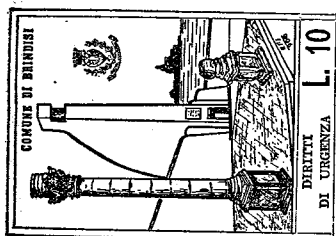
Rilascia in carta libera per uso amm. 1272000  
legale

Brindisi, 13 NOV 1967

L'IMPIEGATO ESTENSORE



L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE  
ED ANAGRAFE DELEGATO  
(Cons. Com. Di Giuseppe Mario)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI  
\*\*\*\*\*

6 FEB. 1968

Prot.N. 923

SEZIONE: Amm/va. -  
\*\*\*\*\*

Brindisi, li \_\_\_\_\_

-AL SIG. ra Melone M. Concetta ved.

Lanarona

Via Appia 81 - lotto 1°

Brindisi 92/100

OGGETTO: Invio contratto di locazione. -  
\*\*\*\*\*

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto. -

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gr. Uff. Amm. Vincenzo PALMA)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI  
\*\*\*\*\*

Prot. N. 6863

Brindisi, li 19 LUG 1961

AL SIG. Ramona Conimo

Lotto 1° Scala e Int. 8

Via Donato

Brindisi

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.  
\*\*\*\*\*

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 570 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.60 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 2.764 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 570 vano per vani 3.60 £. 2.052

b- Canone consumo acqua normale ..... £. 500

c- Contributo per illuminazione scale ..... £. 150

d- I.G.E. 3% solo su a) ..... £. 62

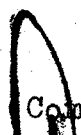
2.764

TOTALE LIRE

=====

 Da quanto innanzi si dà comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

 Comm. Com. te Ubaldo (V. VALLARINO)

Queri/Vo



# ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(Eretto in Ente Morale con R. D. 13 - 9 - 40, N. 1474)

Prot. N. 3480  
Ufficio Tecnico

21 MAG. 1964

II \_\_\_\_\_  
- Al SIG. LAMARRA COSIMO  
Lotto 13° - Rione Paradiso  
B R I N D I S I

Oggetto: Esito sopralluogo.

In esito al sopralluogo richiesto congiuntamente dalla S.V. unitamente al Sig. TELESKA Giovanni in data 18 Maggio u.s., un nostro tecnico ha constatato i danni arrecati nell'alloggio sottostante occupato dal Sig. Telesca Giovanni, per effetto di infiltrazioni di acqua potabile proveniente dal vostro alloggio, sito alla Via Isonzo I° Lotto Scala B - int. 27 - attualmente chiuso.-

Dal predetto sopralluogo è risultato quanto segue:

- 1) - L'acqua del piano superiore attraversando alcuni punti del solaio filtrava nell'alloggio sottostante, provocando danni agli intonaci del soffitto, impregnando altresì i materassi del vano letto e un mobile del vano pranzo del Sig. Telesca Giovanni.-
- 2) - La causa del danno è da attribuire a negligenza da parte della S.V. per aver lasciato aperto il rubinetto della cucina.-

Per quanto innanzi, pur non presentandosi pericolo attuale per l'alloggio sottostante, si declina ogni responsabilità per quanto è accaduto e si fa riserva di addebitare alla S.V. le spese di eventuali lavori che questo Istituto andrà ad eseguire nel futuro a seguito del predetto allagamento.-

Distinti saluti.-

IL PRESIDENTE  
(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

RO/gi.

Spett. ISTITUTO CASE POPOLARI

BRINDISI

Noi sottoscritti siamo consenzienti affinché il  
contratto di locazione sia intestato alla Sig.  
Mellone Maria Concetta.

Con Osservanza

Brindisi li, 29/II/1967

LAMARRA VITO ANTONIO

LAMARRA GIUSEPPE

LAMARRA TEODORO

LAMARRA ENRICO

LAMARRA PAOLO

Lamarra Vito Antonio

Lamarra Giuseppe

Lamarra Teodoro

Lamarra Enrico

Lamarra Paolo

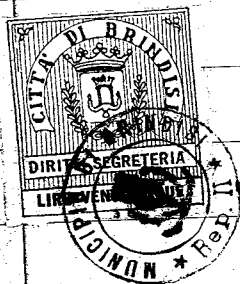


Visto per l'autenticità  
della firma dei Signori:

Lamarra Vito Antonio, Lamarra Giuseppe  
Lamarra Teodoro, Lamarra Enrico, Lamarra Paolo

Brindisi li 30 NOV 1967

IL SINDACO



*[Handwritten signature]*

Spett.le Istituto Case Popolari  
Brindisi

La sottoscritta, LAMARRA Lucia, acconsente  
a cedere il f.to venga intestato alla Signa  
Mellone Maria Concetta. Ved. LAMARRA -

Con osservanze LAMARRA Lucia

Brindisi 12-12-1967

Visto per l'autenticità  
della firma del Signor

LAMARRA LUCIA

NATA A BR IL 21.3.1934

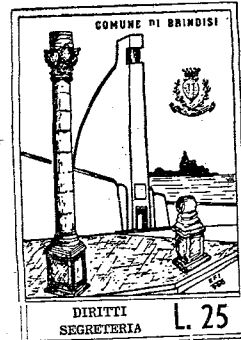
Brindisi, 12 DIC. 1967

IL SINDACO



*[Signature]*

# COMUNE DI BRINDISI



## Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

L'anno millenovecentosessanta sette addì ventinove del mese di novembre in Brindisi nel Palazzo di Città avanti di me Dot. Giuseppe Genovese

Genovese (1) SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE  
è comparso il Sig. Lamarrò Rito

nato a Brindisi il 3-8-1940  
della cui identità personale sono certo, il quale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 2 Agosto 1957, n. 678, previa ammonizione circa le pene stabilite in caso di mendaci dichiarazioni dall'art. 496 C. P.

mi ha dichiarato

che in data 8-2-1967 a causa infarto  
moriva in Brindisi senza lasciare testamento il Signor Lamarrò

Cosimo nato in Brindisi il 29-1-1910  
lasciando a succedergli per legge la moglie Melitone Maria Concetta, di anni 49, casalinga e i figli Lamarrò Rito (dichiarante), Lamarrò Giuseppe di anni 19, casalingo, Lamarrò Teodoro di anni 17, Lamarrò Enrico di anni 19, e Lamarrò Paolo di anni 17, studente; i quali tutti erano conviventi e a totale carico del defunto.

che non vi sono altre persone, oltre a quelle indicate, che possono vantare diritti a quota di legittima o di riserva nella successione di cui trattasi;

che i figli minori Lamarrò Enrico e Paolo  
sono rappresentati legalmente dalla madre

e che alla morte del de cuius non esercitavano attività lavorativa;  
che tra i figli suddetti non ve ne sono inabili al lavoro, nè inabilitati, nè interdetti;  
che tra i figli suddetti sono inabili al lavoro - inabilitati - interdetti ed a carico del de cuius il quale provvedeva in maniera continuativa al loro sostentamento i seguenti:

che a carico dei coniugi sopra indicati non fù mai pronunciata sentenza di separazione legale, passata in giudicato;

che dopo la data della morte del dante causa il coniuge superstite non ha contratto altro matrimonio.

Si rilascia in carta libera per uso PENSIONE ALLOGGIO

IL DICHIARANTE

Lamarrò Rito



IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE  
(Dr. Giuseppe Genovese)

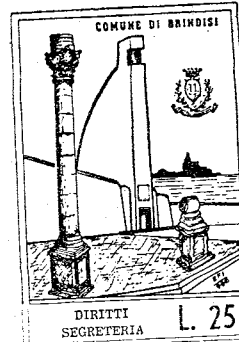
(1) Segretario Comunale o funzionario competente a ricevere la documentazione.



XXIX CAMPAGNA NAZIONALE ANTITUBERCOLOSA 10



# COMUNE DI BRINDISI



## IL SINDACO

CERTIFICA RISULTARE DAGLI ATTI ANAGRAFICI

che la famiglia di el def. Lauanna Cosimo residente in  
Brindisi in via Officina 31 è composta come segue

| N. d'ordine | Grado di parentela | COGNOME E NOME | COMUNE DI NASCITA | DATA DI NASCITA |      |      | DATA DI MORTE |      |      | NOTE                    |
|-------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|------|------|---------------|------|------|-------------------------|
|             |                    |                |                   | Giorno          | Mese | Anno | Giorno        | Mese | Anno |                         |
| 1           |                    | Lauanna Cosimo | Brindisi          | 28              | 1    | 1910 | 8             | 2    | 1952 |                         |
| 2           |                    | Mellone Maria  | "                 | 9               | 5    | 1918 |               |      |      |                         |
| 3           |                    | Lauanna Lucia  | "                 | 21              | 3    | 1934 |               |      |      | congiunta in matrimonio |
| 4           |                    | " Rito         | "                 | 3               | 8    | 1960 |               |      |      |                         |
| 5           |                    | " Giuseppe     | Brindisi          | 5               | 5    | 1963 |               |      |      |                         |
| 6           |                    | " Nicolino     | "                 | 16              | 7    | 1965 |               |      |      |                         |
| 7           |                    | " Cosimo       | Brindisi          | 6               | 7    | 1968 |               |      |      |                         |
| 8           |                    | " Rinaldo      | "                 | 10              | 6    | 1951 |               |      |      |                         |

La qualifica di « Capo Famiglia » è attribuita a soli fini anagrafici (art. 4 Legge 4-12-1954 n. 1228).

Eventuali annotazioni

Rilascia

per me Cosimo  
Brindisi, 28-11-1952

L'IMPIEGATO ESTENSORE

A



IL CAPO RIPARTIZIONE  
Ufficio Stato Civile e Anagrafe delegato  
(Dot. Maria Luceri)

Maria Luceri

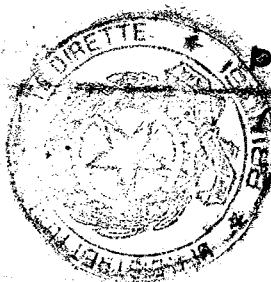
**UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTORE**  
**BRINDISI**

**SI CERTIFICA**

che le persone comprese nel presente stato di famiglia non  
figurano iscritte nei registri di questo Ufficio.

Il rilascio è presente per uso aspiranza

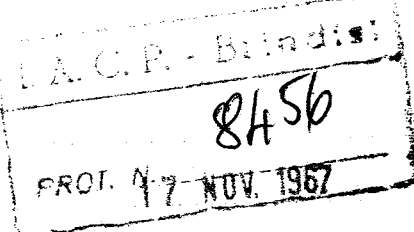
Brindisi, li 1-12-96



**P. IL DIRETTORE**  
**IL CAPO REPARTO**  
**(Dr. [signature])**

|          |            |
|----------|------------|
| Mod. 100 | 100        |
| Dist. 11 | 11         |
| in data  | 10.12.1996 |

1<sup>a</sup> Lotto  
Int. 27



Spett. Le ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

La sottoscritta MELLONE MARIA CONCETTA VEDOVA LAMARRA, nata a Brindisi il 2/5/1918 ed Ivi residente alla Via APPIA 81 INT. 27 chiede a questo spett/le Istituto la vettura di contratto di locazione da mio marito LAMARRA COSIMO deceduto il 2/2/1967 (GIUSTO certificato di morte allegato) a me sottoscritta.

Con osservanza

MELLONE MARIA CONCETTA VED. LAMARRA

Mellone Maria Concetta  
ved. Lamarra

BRINDISI; li 14/II/1967

ALLEGATI/

N° I CERTIFICATO DI MORTE DI LAMARRA COSIMO.

MELLONE MARIA CONCETTA VED. LAMARRA

VIA APPIA 81

BRINDISI

U

8/1/8

1000 1000 1000

personnel by letter dated 10/1/8

\*\*\*\*\*

10/1/8 18 10/1/8 18

interim

\*\*\*\*\*

interim personnel by letter dated 10/1/8

interim personnel by letter dated 10/1/8

interim

interim personnel by letter dated 10/1/8

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Handwritten signature

via Casimiro Cosimo

Sub. 24

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo(0)oo-----

15 DIC. 1957

Prot. N. 9259

SEZIONE AMM/va.-

OGGETTO: comio di intestazione  
di al-  
loggio in locazione semplice.-  
=====

Brindisi, li \_\_\_\_\_

AL SIG. MELONE MARIA CONCETTA VED.

Via LAMARCA- Via Appia 51- lotto 14

BRINDISI

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato  
concesso un alloggio in locazione nello stabile di proprietà  
di questo Istituto, sito in via Appia, lotto 14  
scala 9 interno 8 (27)

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli  
accessori equivalenti a vani legali 1,60

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Isti-  
tuto, via Casimiro n.17 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello al-  
legato bollettino di c/c. postale, il versamento della somma di  
£. 25.000 - come appresso dovuto:

- a) - mensilità di fitto e servizi dal 10-1-1968 al 10-1-1968  
£. 1.625 vano x vani 1,60 ..... £. 1.625 -  
b) - canone consumo acqua normale e fogna....." 500 -  
c) - contributo nelle spese di illuminazione  
delle scale....." 200 -  
d) - Imposta registrazione, ecc. il 4% su a)....." 145 -

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO ..... £. 2.470 -

- e) Deposito cauzionale ( pari a 3 mensilità di fitto)..... £. 14.110 -  
f) Deposito spese contrattuali..... £. 6.000 -

TOTALE..... £. 25.000 -  
=====

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto  
provvisorio e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione  
in rapporto all'effettivo ammontare delle opere che starà per  
risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il  
piano finanziario definitivo.

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora  
di consegna dell'appartamento.-

Non presentandosi entro il 22 Dicembre 1957 corrente,  
sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.-

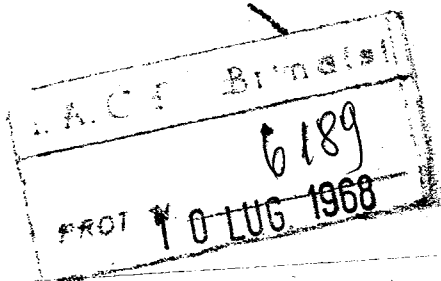
al comio di intestazione

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO )

22.12.57

22.12.57  
25.000



SPETT.LE ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
BRINDISI

La sottoscritta Mellone Maria Concetta, ved. Lamorra  
nata a Brindisi il 9- maggio 1918, ed  
ivi residente alla Via Appia 81-int. 27, chiede  
a codesto spett.le I.A.C.F. il cambio di  
locazione a riscatto, l'appartamento  
3° piano scala C. fronte porte del 1° lotto  
delle Case Popolari del Comune di Brindisi  
in Via Appia, in un'unica soluzione.  
In Fede

Mellone Maria Concetta  
Brindisi - 8-7-1968 (ved. Lamorra)

Allegati - 1

Allego Assegno Boncorris di L. 5.000

-fr. per 6 valm.

RA  
38/38

L.A.C.P. - Brindisi

7634

PROT. N.  
12 SET 1968

Alle S. a. e. p.

Brindisi.

Le sottoscritte, a riscontro della Rice. 6-9-68  
d. Dilett. Istituto, invia le presenti  
per significare che il valore venale  
comunicato, intende versarlo in unica  
soluzione -

Brindisi 11-9-1968

Mellone M. Concetta

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N

7480

Brindisi, li

- 6 SET. 1968

AL SIG. MELLONE M.<sup>a</sup> CONCETTA

**RACCOMANDATA RR.**

1. L. M. P. P. Scala C/27 - Via APPIA, 81

BRINDISI - 72100 -

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a  
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-  
l'alloggio sito in BRINDISI Lotto 1 scala 1  
C/27 Via APPIA a suo tempo assegnatoLe in lo-  
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di  
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di  
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire ✓  
- 638.400 -

Detto importo potrà essere corrisposto in unica  
soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate  
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-  
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine  
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto  
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta  
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-  
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-  
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei  
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

( Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/